

## Principi per l'utilizzo di fondi liberi («Partecipazione alle eccedenze»)

### 1. Situazione di partenza e intenzioni

A seguito dell'aumento dell'aspettativa di vita e dei bassi tassi d'interesse di mercato, nonché della conseguente riduzione del potenziale di rendimento del patrimonio previdenziale di Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa (Cassa pensioni), i tassi di conversione della Cassa pensioni vengono gradualmente ridotti, tra il 2010 e il 2023, dal 7,00% al 5,00% (età 65).

Nello stesso tempo gli assicurati attivi, con una rinuncia parziale alle remunerazioni (il rendimento netto degli investimenti della Cassa pensioni era maggiore della remunerazione dell'avere di vecchiaia) hanno contribuito a far sì che il grado di copertura della Cassa pensioni, dopo la caduta nella sottocopertura nel 2008, sia nuovamente cresciuto sino al momento dell'introduzione di questi **principi per l'utilizzo dei fondi liberi (= Partecipazione alle eccedenze)**.

Dal punto di vista della Cassa pensioni, la riduzione del tasso d'interesse garantito nel tasso di conversione e nelle basi di valutazione (tasso d'interesse tecnico; ipotesi di mortalità) costituisce una misura importante e necessaria per la stabilizzazione finanziaria a lungo termine della Cassa pensioni.

Per l'eventualità in cui i rendimenti da investimenti siano nettamente maggiori rispetto a quanto ipotizzato nelle basi tecniche, è necessaria una strategia chiara e documentata sulle modalità con cui gli assicurati attivi e gli attuali e i futuri beneficiari di rendita di vecchiaia debbano partecipare alle eccedenze della Cassa pensioni.

Il punto chiave della Partecipazione alle eccedenze è costituito dall'assegnazione, sulla base di determinate regole, di una parte dei fondi liberi nella Cassa pensioni agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendita di vecchiaia e di vedovanza legittimati. In particolare, al riguardo bisogna attuare le due seguenti considerazioni sull'equità:

- 1) I beneficiari di rendita e di vedovanza della Cassa pensioni non costituiscono un gruppo omogeneo per quanto riguarda il tasso di conversione. Le diverse generazioni di tassi di conversione ricevono dalla Cassa pensioni differenti tassi d'interesse garantiti a vita, che devono essere adeguatamente tenuti in considerazione nella Partecipazione alle eccedenze.
- 2) Nonostante i bassi rendimenti attesi, a seguito di correzioni di borsa potranno anche in futuro essere richieste agli assicurati attivi delle rinunce alla remunerazione onde aumentare il grado di copertura. Le rinunce agli interessi nel periodo attivo delle future generazioni di beneficiari di rendita devono essere prese in considerazione in modo adeguato.

I presenti principi regolamentano e descrivono le condizioni quadro e l'attuazione della Partecipazione alle eccedenze.

### 2. Requisito e importo della partecipazione

La Cassa pensioni deve disporre di fondi liberi in base alla **chiusura intermedia al 31 ottobre dell'anno in questione (=giorno di riferimento del calcolo)**.

La base per il calcolo dell'importo da distribuire è l'80% dei fondi liberi al giorno di riferimento del calcolo.

### 3. Meccanismo di partecipazione

Se, nel giorno di riferimento del calcolo, sono presenti le condizioni per una Partecipazione alle eccedenze, i fondi liberi vengono assegnati in forma di remunerazione supplementare una tantum a favore degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita legittimati in data 31 dicembre dell'anno in questione.

## ▪ **Determinazione della remunerazione supplementare:**

Formula

$$\frac{\text{Totale partecipazione (fondi liberi} \times 80\%)}{\text{Totale avere attivi 31.10.} + \text{Totale del capitale di copertura dei beneficiari di rendita legittimati}}$$

La remunerazione supplementare è uguale all'importo della partecipazione diviso per la somma dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita legittimati, laddove il risultato viene arrotondato per eccesso al successivo decimo percentuale. La remunerazione supplementare viene determinata nel corso del mese di novembre sulla base della chiusura intermedia al 31 ottobre. Se la remunerazione supplementare calcolata è inferiore a 0,50% non vi è alcuna Partecipazione alle eccedenze.

Esempio di calcolo della remunerazione supplementare:

- *Importo della partecipazione: CHF 25 mln. (fondi liberi x 80%)*
- *Capitale di previdenza attivi: CHF 1'900 mln.*
- *Capitale di previdenza beneficiari di rendita legittimati: CHF 150 mln.*
- ➔ *Remunerazione supplementare: 1,30% (25/2'050=1,22%; arrotondare per eccesso all'1,30%)*

## ▪ **Assegnazione agli assicurati attivi**

A tutti gli assicurati attivi alla fine dell'anno risp. al giorno di riferimento del rendiconto annuale (incl. uscite e pensionamenti a fine anno) sarà accreditata la remunerazione supplementare in aggiunta alla remunerazione ordinaria dell'avere di vecchiaia prevista dal regolamento.

Esempio di calcolo assicurati attivi:

- *Decisione del Consiglio di Amministrazione della Cassa pensioni: remunerazione degli averi di vecchiaia al 2,00% (analogamente al tasso d'interesse tecnico dal 2023)*
- *Remunerazione supplementare in base alla «Partecipazione alle eccedenze»: 1,30%*
- ➔ *Remunerazione complessiva: 3,30%*

## ▪ **Assegnazione ai beneficiari di rendita**

I beneficiari di rendita legittimati (vedi sotto) riceveranno la remunerazione supplementare sul loro individuale capitale di copertura tecnico-assicurativo sotto forma di versamento a tantum aggiuntivo nel corso del 2° trimestre dopo la chiusura annuale. Nel rendiconto annuale i fondi da distribuire vengono assegnati ai beneficiari di rendita legittimati sotto forma di accantonamento tecnico.

**Beneficiari di rendita legittimati:** sono legittimati a una remunerazione supplementare tutti i beneficiari di una rendita di vecchiaia o di vedovanza il cui Barometro degli interessi (=ricavo da interessi cumulato) è positivo al giorno di riferimento del calcolo. Tutti gli altri beneficiari di rendita non sono legittimati – in questo anno di riferimento – a ricevere una remunerazione supplementare.

## **4. Il Barometro degli interessi**

Il Barometro degli interessi di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di vedovanza registra se il rendimento netto degli investimenti della Cassa pensioni sul capitale di previdenza del beneficiario della rendita nel periodo preso in considerazione era maggiore o minore della remunerazione a favore del beneficiario di rendita. Un valore positivo del Barometro degli interessi significa che la CP ha complessivamente conseguito sul capitale di previdenza un rendimento netto degli investimenti maggiore di quanto il beneficiario di rendita abbia «ricevuto» sotto forma di remunerazione. Un valore positivo del Barometro degli interessi di un'annata di pensionamento legittima i beneficiari di rendita a ricevere la remunerazione supplementare, un valore negativo del Barometro degli interessi esclude la remunerazione supplementare del beneficiario di rendita nel rispettivo anno di distribuzione.

## ▪ **Calcolo del Barometro degli interessi**

Il valore del Barometro degli interessi al giorno di riferimento del calcolo per una determinata annata di pensionamento viene calcolato con la seguente formula:

- Rendimenti netti degli investimenti Cassa pensioni ultimi 5 anni di periodo attivo*
- *Remunerazione degli averi di vecchiaia ultimi 5 anni di periodo attivo (incl. remunerazioni supplementari)*
- + *Rendimenti netti degli investimenti Cassa pensioni annata di pensionamento fino al giorno di riferimento del calcolo*
- *(Tasso garantito annata di pensionamento x numero anni da beneficiari di rendita)*

- 1) Somma dei rendimenti netti degli investimenti che la Cassa pensioni ha conseguito gli ultimi 5 anni di periodo attivo della relativa annata di pensionamento;
- 2) meno la somma dei tassi d'interesse con i quali la Cassa pensioni ha remunerato gli averi di vecchiaia negli ultimi 5 anni del periodo attivo dell'annata di pensionamento (incl. eventuali remunerazioni supplementari);
- 3) più la somma dei rendimenti netti degli investimenti che la Cassa pensioni ha conseguito nel periodo da beneficiari di rendita dell'annata di pensionamento fino al giorno di riferimento del calcolo;
- 4) meno l'interesse implicito nel tasso di conversione (cosiddetto tasso d'interesse garantito, vedi paragrafo 5, condizioni quadro), che è stato utilizzato per il pensionamento della rispettiva annata di pensionamento, moltiplicato per il numero di anni da beneficiari di rendita.

## 5. Condizioni quadro

### ▪ **Anno d'inizio per il barometro degli interessi**

L'anno d'inizio per il calcolo del barometro degli interessi è il 2005, dal momento che è da questo anno che sono disponibili tutti i dati necessari (anno d'introduzione di FER 26).

### ▪ **Anni degli attivi risp. dei beneficiari di rendita**

L'anno di pensionamento viene contato per metà come anno da attivi e per metà come anno da beneficiari di rendita.

### ▪ **Tasso garantito**

Il perito in materia di previdenza professionale calcola il tasso d'interesse garantito sulla base del tasso di conversione concesso per ogni annata di pensionamento e dei principi tecnico-assicurativi in vigore nel rispettivo anno (tavole generazionali). In considerazione della quota di uomini e di donne risulta un tasso d'interesse garantito ponderato per ogni annata di pensionamento.

### ▪ **Importo della partecipazione**

Si utilizza di volta in volta l'80% dei fondi liberi disponibili, in modo da poter attutire eventuali correzioni di borsa tra il giorno di riferimento del calcolo, 31 ottobre, e la chiusura annuale.

## 6. Incarico e validità

### ▪ **Delibera**

Con la delibera dell'Assemblea dei Delegati della Cassa pensioni del 22 giugno 2018 per l'accettazione della Partecipazione alle eccedenze si introduce l'utilizzo dei fondi liberi in base ai principi presenti. In merito all'ulteriore utilizzo dei fondi liberi rimanenti nella chiusura annuale la decisione spetta, come da statuto, all'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### ▪ **Attuazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa pensioni attua la Partecipazione alle eccedenze stabilita dall'Assemblea dei Delegati e informa assicurati e delegati in modo adeguato e documentato.

### ▪ **Modifica**

L'Assemblea dei Delegati può modificare i principi della partecipazione alle eccedenze tramite inserimento nell'ordine del giorno di una richiesta di modifica e relativa votazione in occasione di un'Assemblea dei Delegati con la maggioranza assoluta dei voti.